Pubblicato il 09/12/2020

N. 13244/2020 REG.PROV.COLL. N. 09467/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9467 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Baldassare Veneziano Broggia, Di Franco Antonella, Tabone Antonina, Imbergamo Teresa, Caramanno Rita, Chiantia Cristoforo, Di Mauro Rossella Ilenia Assunta, Garziano Franca Lisa, Incarbone Filippa, Li Veli Ilenia, Messina Carmen, Pistone Patrizia Ivana, Vitello Giuseppe, Manto Enza, Pipia Marianna, Mazzarella Magda, Arpa Rosalia, Zambuto Valentina, Sciascia Rosa Maria, Palumbo Michelina, Vicari Ornella, Vella Margherita Domenica Savia, Geraci Federica, Sprio Gerlanda, Moscato Francesca, Aronica Rosalinda, Castronovo Christian, Bisaccia Rosa, Morreale Rosalia, Falletta Annamaria, Abbate Rosa, Salanitro Ignazia, Parisi Simona, Alletto Sanfilippo Matilde, Ragusa Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Mangione, Daniela Carmela Nicastro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, Ufficio Scolastico Territoriale per la Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum

Daniela Minio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare del d.m. n. 495/2016 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette

graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/2001.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Piemonte, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia di Catania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 dicembre 2020 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 495/2016, unitamente ai relativi atti presupposti e conseguenti per non aver loro consentito, in qualità di diplomati magistrali con titolo conseguito prima dell'a.s. 2001/02, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).
- 2. Con ulteriori motivi aggiunti sono stati altresì gravati i successivi atti di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/17, nonché il decreto relativo al loro nuovo aggiornamento del 2017.

- 3. L'Amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, con memoria prodotta in giudizio il 14 ottobre 2016 ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che per non omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, insistendo, in subordine, per la sua reiezione in quanto infondato.
- 4. Il 20 agosto 2020 si è costituita in giudizio l'interveniente *ad opponendum* Minio Daniela chiedendo il respingimento del gravame.
- 5. Con atti depositati il 22 ottobre 2020 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione dell'odierno giudizio al fine di consentire la sua riunione con il ricorso autonomo con cui, soltanto una parte degli odierni ricorrenti, ha impugnato il decreto di aggiornamento delle GAE di cui al d.m. n. 374/2019.
- 6. Il 3 novembre 2020 il procuratore di parte ricorrente ha presentato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse relativamente ai ricorrenti che non hanno provveduto, con il ricorso autonomo succitato, ad impugnare il d.m. n. 374/2019.
- 7. Con note di udienza depositate il 30 novembre 2020 parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale insistendo, in primo luogo, per il rinvio e la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti sopra menzionati ovvero, in subordine, per l'accoglimento dell'atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti.
- 8. Anche la parte interveniente ha depositato note di udienza, formulando la sua opposizione al rinvio del giudizio chiesto da parte ricorrente.
- 9. All'udienza del 4 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
- 10. Il Collegio ritiene anzitutto di non poter aderire alla richiesta di rinvio dell'odierno giudizio effettuata da parte ricorrente, essendo le questioni sottese all'odierna controversia pronte per la decisione, come attestato dalle molteplici sentenze rese da questa Sezione di recente sul medesimo argomento.

- 11. In primo luogo, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse relativamente ai ricorrenti che, per il tramite del loro procuratore costituito, hanno reso espressa dichiarazione in tal senso.
- 12. Il Collegio ritiene poi di poter superare le eccezioni di rito formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato, decidendo la causa nel merito con riferimento ai restanti ricorrenti.
- 13. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento alla luce della decisione dell'Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.
- 14. In tali pronunce è stato invero chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell'istanza di inserimento e, comunque, mediante l'impugnazione, al più tardi, del D.M. del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento.
- 15. Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

16. Per quanto riguarda lo specifico aspetto della sopravvenuta stipula dei contratti di lavoro il Collegio intende precisare come da ciò non possa venire in rilievo una cessazione della materia del contendere, atteso che tali stipulazioni non paiono suscettibili di tradursi in automatica soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, spettando all'Amministrazione valutare il comportamento da tenere alla luce dell'esito del presente giudizio, in forza di specifica clausola contrattuale ovvero in mancanza di clausola contrattuale, attraverso i poteri di autotutela di cui è titolare.

17. Per le ragioni sopra esposte il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai ricorrenti sopra individuati mentre devono essere respinti per i rimanenti ricorrenti.

18. In considerazione della peculiarità del giudizio, della sua natura e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- 1) li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti indicati in motivazione;
- 2) li respinge per i restanti ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Daniele Profili IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO